

CONDIZIONI SPECIALI

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI ALLA GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO DELLE INFRASTRUTTURE CONDIVISE SPC PER AGID A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA, INDETTA DALLA CONSIP PER CONTO DI AGID, AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., (ID 2572 - PUBBLICATA SULLA GUUE N. S-132 DEL 12/07/2022 E SULLA GURI N. 82 DEL 15/07/2022). CIG 9290583F9D.

ARTICOLO 1 S - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE ..	3
ARTICOLO 2 S - DURATA	4
ARTICOLO 3 S - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	5
ARTICOLO 4 S - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA	6
ARTICOLO 5 S - PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE	6
ARTICOLO 6 S - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI.....	7
ARTICOLO 7 S - PIANO DELLA QUALITÀ.....	7
ARTICOLO 8 S - GARANZIE	7
ARTICOLO 9 S - SUBAPPALTO.....	8
ARTICOLO 10 S - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ	8
ARTICOLO 11 S - PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE.....	9
ARTICOLO 12 S - CONSEGNA DEI PRODOTTI.....	10
ARTICOLO 15 S - VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	10
ARTICOLO 16 S - PENALI	11
ARTICOLO 17 S - CORRISPETTIVO. REVISIONE PREZZI	14
ARTICOLO 18 S - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	16
ARTICOLO 19 S - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE	18
ARTICOLO 20 S - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	19
ARTICOLO 21 S - NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	19

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI ALLA GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO DELLE INFRASTRUTTURE CONDIVISE SPC PER AGID A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA, INDETTA DALLA CONSIP PER CONTO DI AGID, AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., (ID 2572 - PUBBLICATA SU GUUE N. S-132 12/07/2022 E SU GURI N. 82 15/07/2022), CIG 9290583F9D.

TRA

AGID, Agenzia per l'Italia Digitale, con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F.97735020584, nella persona dell'Ing. Mario Nobile, in qualità di Direttore Generale, giusta poteri conferitigli con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, (nel seguito per brevità anche "Amministrazione"),

E

Fastweb S.p.A., società a socio unico e società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom A.G., con sede legale in Piazza Adriano Olivetti n. 1 – 20139 Milano, capitale sociale Euro 41.344.209,40 iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi n. 12878470157 R.E.A. n. MI – 1591912, Codice Fiscale 12878470157, Partita Iva 12878470157 nelle persone dei procuratori Gaetano Paolino, nato a Napoli (NA) il 3 aprile 1970 e Silvio Ciatti, nato a Rieti (RI), il 11/06/1968, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Sistemi Informativi S.r.l. con sede legale in Via Luigi Stipa, 150 Roma, capitale sociale Euro € 2.697.375 (i.v.) =, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 06310880585 R.E.A. n. RM – 522532, codice fiscale n RM:06310880585 partita IVA 01528071002 in persona del procuratore Elio Pirozzi nato a Napoli (NA) il 23/11/1960, società (Mandante) giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Avv. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO, repertorio n. 102881 (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa** o "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) Consip S.p.A. (di seguito per brevità anche Consip) ha indetto per conto di AGID, una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e supporto delle infrastrutture condivise SPC, mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito www.consip.it;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, trasmessa dalla Consip con nota prot. n. 4069/2023, tracciata al protocollo AgID con il n. 1012 del 27 gennaio 2023, rilasciata da Liberty Mutual Insurance Europe S.E. mediante Polizza numero LSM0000031754; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- d) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- e) il numero di repertorio del contratto è il seguente 10.001 2023; il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 9290583F9D;
- f) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- g) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le

Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";

- h) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dalla documentazione di gara e dai suoi allegati, parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- j) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- k) valgono le seguenti definizioni:
 - per la Committente si intende l'AGID – Agenzia per l'Italia Digitale;
 - ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute "nell'Offerta Tecnica", nel "Capitolato Tecnico" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e nelle condizioni generali allegate:

1 Servizio di Certificazione (SPKI);

2 Servizio di Gestione del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT):

- 2.1 Manutenzione evolutiva applicativo;
- 2.2 Manutenzione correttiva;
- 2.3 Gestione Applicativi;
- 2.4 Supporto specialistico;

3 Servizio indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA):

- 3.1 Manutenzione evolutiva applicativo;
- 3.2 Manutenzione correttiva;
- 3.3 Gestione Applicativi;
- 3.4 Supporto specialistico;
- 3.5 Service-desk;

4 Servizio Indice dei Gestori di Posta Elettronica Certificata (IGPEC):

- 4.1 Manutenzione evolutiva applicativo;
- 4.2 Manutenzione correttiva;
- 4.3 Gestione Applicativi;
- 4.4 Supporto specialistico;

5 Servizio di predisposizione e gestione della infrastruttura.

2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative appendici.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara.

Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 16 S "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti/obiettivi o in prodotti come previsto nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 17 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede dell'impresa e/o su richiesta la sede di AGID secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. Antonio Rotundo e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 la Dottoressa Alessandra Antolini.
8. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 2 S - DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla comunicazione di avvio attività del Responsabile Unico del Procedimento ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla stipula del contratto. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà entro al termine del periodo di affiancamento, secondo le tempistiche e le modalità indicate dal RUP. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le

ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. Si precisa che, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei due mesi dalla stipula (o nel diverso termine indicato nell'Offerta Tecnica se migliorativo), il Fornitore potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
6. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
7. Alla scadenza dei 36 mesi, la Committente potrà attivare la facoltà di attivare l'opzione di estensione per ulteriori 12 mesi. L'eventuale attivazione dell'opzione avverrà alle medesime condizioni e la volontà di attivarla sarà comunicata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei 36 mesi.

ARTICOLO 3 S - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, comma 1, lett. c).
In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.

6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S - PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a

sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.

4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 15 "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 17 S "Corrispettivo" comma 1.

ARTICOLO 7 S - PIANO DELLA QUALITÀ

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale entro i tempi indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Committente e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Committente, ove richiesto, il Piano (i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 8 S - GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.

4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
5. Rispetto al software in garanzia, l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti, a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo della Committente), la Committente applicherà la penale di cui all'articolo 16 S "Penali".

ARTICOLO 9 S - SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - Servizio SPKI;
 - RNDT Manutenzione evolutiva;
 - RNDT Manutenzione correttiva;
 - RNDT Gestione Applicativi;
 - RNDT Supporto Specialistico;
 - IPA Manutenzione evolutiva;
 - IPA Manutenzione correttiva;
 - IPA Gestione Applicativi;
 - IPA Supporto Specialistico;
 - IPA Service Desk;
 - IGPEC Manutenzione evolutiva;
 - IGPEC Manutenzione correttiva;
 - IGPEC Gestione Applicativi;
 - IGPEC Supporto Specialistico;
 - Servizio di predisposizione e gestione della infrastruttura, per una quota pari al 75(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

ARTICOLO 10 S - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del presente contratto, dovrà consegnare alla Committente il "Piano di lavoro" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di

5 giorni lavorativi decorrente dalla data di mancata accettazione del Piano da parte della Committente, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 11 S - PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile unico operativo delle attività contrattuali se diverso dal responsabile del contratto, affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possa/possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Committente ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari <verificare>, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.

10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12 S - CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 16 S "Penali"
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 15 S - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - a) con riferimento ai servizi di manutenzione di cui all'art. 1 S comma 1 punti 2.1, 3.1 e 4.1, e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell'Appendice "Indicatori di qualità" al Capitolato tecnico, entro 15 giorni dall'ultimazione della prestazione;
 - b) con riferimento ai servizi infrastrutturali, di cui all'art.1 S comma 1 punto 5, entro i 10 giorni decorrenti dal termine del mese;
 - c) con riferimento ai servizi di manutenzione correttiva, gestione applicativi e service desk e servizio di certificazione PKI di cui all'art.1 S comma 1 punti 1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.5, 4.2, 4.3, entro i 15 giorni decorrenti dal termine del mese;
 - d) con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all'art.1 S comma 1 punti 2.4, 3.4 e 4.4, entro il mese successivo a quello di riferimento.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 giorni < Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.

5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
7. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza mensile. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
10. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
11. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
13. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
14. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
15. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
16. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 16 S - PENALI

1. **SPKI-DS – Disponibilità del servizio:** per ogni 0,1 punti percentuali di scostamento dalla soglia la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
2. **SPKI-TEC – Tempo di emissione del certificato:** per ogni ora di scostamento dalla soglia la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.

3. **SPKI-TRC – Tempo di revoca del certificato:** per ogni ora di scostamento dalla soglia la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
4. **SPKI-TRS – Tempo di ripristino del servizio:** per ogni ora di scostamento dalla soglia la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
5. **RNDT-DS – Disponibilità del servizio:** per ogni 0,1 punti percentuali di scostamento dalla soglia la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
6. **RNDT-TRS – Tempo di ripristino del servizio:** : per ogni ora di scostamento dalla soglia la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
7. **RNDT-TAR – Tempi di attesa e di risposta:** per i dati 1 e 2 la Committente applicherà una penale per ogni 0,1 punti percentuali di scostamento dalla soglia, per il dato 3 la Committente applicherà una penale per ogni scostamento dalla soglia, pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
8. **IPA-DS – Disponibilità del servizio:** per ogni 0,1 punti percentuali di scostamento dalla soglia la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
9. **IPA-TRS – Tempo di ripristino del servizio:** per ogni ora di scostamento dalla soglia la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
10. **IPA-TAA – Tempi di accreditamento e accesso:** per il dato 1 la Committente applicherà una penale per ogni ora di scostamento dalla soglia, per il dato 2 la Committente applicherà una penale per ogni evento superiore alla soglia pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
11. **IGPEC-DS – Disponibilità del servizio:** per ogni 0,1 punti percentuali di scostamento dalla soglia la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
12. **IGPEC-TRS – Tempo di ripristino del servizio:** per ogni ora di scostamento dalla soglia la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
13. **IGPEC-TACP – Tempi di accreditamento nuovo gestore PEC, cancellazione gestore PEC e pubblicazione:** per ogni ora di scostamento dalla soglia la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
14. **SD-TAC – Tempo di attesa in coda:** per ogni evento sopra soglia la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
15. **SD-CNG – Percentuale di chiamate entranti non gestite:** per ogni punto percentuale sopra soglia la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
16. **TNCO - Test negativi in collaudo:** In caso di TNCO superiore al 10% la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio.
17. **DAES – Difettosità in avvio in esercizio:** nel caso di mancato rispetto del valore di soglia DAES soglia la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
18. **RSMA– Rilievi sul servizio di manutenzione correttiva:** se il contatore dei rilievi RSMA è maggiore o uguale a 3 la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.

19. **SPSS – Slittamento nella consegna di un prodotto e/o di un'attività del servizio di Supporto Specialistico:** nel caso di obiettivi strategici per ogni giorno lavorativo o frazione eccedente il valore di soglia la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
20. **RSSP – Rilievi sul servizio di supporto specialistico:** se il contatore dei rilievi RSSP è maggiore o uguale a 2 la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
21. **RSCT – Rispetto di una scadenza contrattuale:** per ogni 5 giorni lavorativi o frazione eccedenti il valore di soglia la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
22. **RLFN – Rilievi sulla fornitura:** se il contatore dei rilievi RLFN è maggiore di 2 la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
23. Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Committente, di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale del servizio a cui afferisce la risorsa, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
24. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 7 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 per mille del valore contrattuale complessivo.
25. Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro, di cui all'art. 10 S "Pianificazione delle attività" la Committente applicherà una penale allo 0,3 per mille del valore contrattuale complessivo. Tale penale troverà applicazione anche in caso di ritardo nella consegna del Piano di Lavoro aggiornato di cui al comma 4 dell'art. 10 S "Pianificazione delle attività".
26. La Committente si riserva di applicare una penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 17 S "Corrispettivo", comma 1;
 - immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 10 % del corrispettivo di cui al successivo art. 17 S "Corrispettivo" comma 1.
27. In caso di mancato adeguamento dell'organico delle risorse messe a disposizione della Committente rispetto ai termini fissati in sede di pianificazione, la Committente applicherà all'Impresa, per ciascuna risorsa e per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0.3 per mille di importo contrattuale complessivo, fino ad un importo massimo pari al 10 % dell'intero importo contrattuale ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il contratto.
28. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 21 S, comma 10, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 17 S comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 19 S "condizione particolare di risoluzione".

30. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
31. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
32. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
33. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
34. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
35. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 17 S – CORRISPETTIVO. REVISIONE PREZZI

CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 6 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a € 5.074.245,98 IVA esclusa, così suddiviso:
 - il Servizio di Certificazione (SPKI) di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto 1, è pari a € 328.513,20;
 - il servizio di Manutenzione evolutiva applicativo di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto 2.1, è pari a € 123.600,00;
 - il servizio di Manutenzione correttiva di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto 2.2, è pari a € 12.220,28;
 - il servizio di Gestione Applicativi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto 2.3, è pari a € 11.896,72;
 - il Supporto specialistico di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto 2.4, è pari a € 21.216,00;
 - Il servizio di Manutenzione evolutiva applicativo di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto 3.1, è pari a € 1.112.496,00;
 - Il servizio di Manutenzione correttiva di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto 3.2, è pari a € 12.501,24;

- Il servizio di Gestione Applicativi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto 3.3, è pari a € 261.726,04;
 - il Supporto specialistico di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto 3.4, è pari a € 233.376,00;
 - il servizio di Service-desk di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto 3.5, è pari a € 1.207.455,04;
 - il servizio di Manutenzione evolutiva applicativo di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto 4.1, è pari a € 75.532,50;
 - il servizio di Manutenzione correttiva di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto 4.2, è pari a € 11.669,80;
 - il servizio di Gestione Applicativi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto 4.3, è pari a € 17.844,96;
 - il Supporto specialistico di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto 4.4, è pari a € 15.912,00;
 - il canone annuale per i servizi infrastrutturali di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto 5, è pari a € 407.071,20;
2. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato e calcolato sulla base del mix di tariffe di cui al successivo comma 11.
 3. Il canone una tantum di attivazione – Servizio SPKI, è pari a € 132.750,00.
 4. Il canone mensile totale– Servizio SPKI, è pari a € 4.078,40.
 5. Il canone annuo gestione applicativi RNDT, è pari a € 2974,18.
 6. Il Canone annuo gestione applicativi – IPA, è pari a € 65.431,51.
 7. Il Canone annuo gestione applicativi – IGPEC, è pari a € 4.461,24.
 8. Il Canone annuo manutenzione correttiva – RNDT, è pari a € 3.055,07.
 9. Il Canone annuo manutenzione correttiva – IPA, è pari a € 3.125,31.
 10. Il Canone annuo manutenzione correttiva – IGPEC, è pari a € 2.917,45.
 11. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	€ 340,00 = (trecentoquaranta/00)
Analista di business	€ 240,00 = (duecentoquaranta/00)
Analista Programmatore	€ 200,00 = (duecento/00)
Programmatore	€ 170,00 = (centosettanta/00)
Specialista di tematica	€ 328,70 = (trecentoventotto/70)
Specialista di prodotto/tecnologia	€ 391,85 = (trecentonovantuno/85)
Consulente	€ 268,15 = (duecentosessantotto/15)

12. Il corrispettivo contrattuale pari a € 6.190.580,10 IVA inclusa, si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- REVISIONE PREZZI**
13. A partire dalla data di stipula del contratto, all'inizio del secondo anno (di seguito anche "Periodo/i di Rilevazione") i prezzi relativi a tutti i servizi "(Prezzi oggetto di Rilevazione)" potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art 29, della Legge del 28 marzo 2022, n. 25 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno

alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi, nel settore elettrico. Pertanto, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta, qualora la variazione di prezzo unitario, in aumento o in diminuzione, vari oltre il dieci per cento rispetto al prezzo originario, solo per la parte oltre l'eccedenza del dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

14. A semplificazione della procedura di revisione prezzi si assume, convenzionalmente, che il corrispettivo del costo orario del personale impiegato nei servizi verrà adeguato, sia in aumento che in riduzione, in rapporto alle variazioni percentuali che interverranno sul prezzo in funzione dei seguenti parametri:
 - costo orario delle figure professionali coinvolte nell'attività: Il costo orario del servizio, al netto della quota ribassata per spese generali ed utili d'impresa, verrà adeguato in rapporto alle variazioni percentuali che interverranno sul costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti tenuto conto del CCNL di riferimento del Fornitore, pubblicato periodicamente con D.D. del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (rif.: Capitolato Tecnico par. 4.1.5).
15. Qualora sia necessario procedere alla revisione prezzi, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento.
16. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
17. Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 11 G delle condizioni generali di contratto e dell'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo massimo complessivo dovuto.
18. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
19. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
20. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 18 S - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 17 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a) con riferimento al servizio di manutenzione evolutiva applicativo di cui all'art. 15 comma 1 punti 2.1, 3.1, 4.1, l'Impresa potrà emettere fattura per il singolo intervento a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 15 S commi 7 e 8;
 - b) con riferimento al servizio infrastrutturale di cui all'art.15 comma 1 punto 5, l'Impresa potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 15 S commi 7 e 8;
 - c) con riferimento al servizio di certificazione PKI, manutenzione correttiva, gestione applicativi, service desk di cui all'art.15 comma 1 punti 1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.5, 4.2,4.3, l'Impresa potrà

- emettere fattura a termine del mese di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 15 S commi 7 e 8; in caso di canoni annuali, la fattura verrà emessa mensilmente per un importo proporzionale su base mensile;
- d) con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 punti 2.4, 3.4, 4.4 l'Impresa potrà emettere fattura a termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 15 S comma 8.
2. Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.
 3. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
 4. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, e per il sub-affidatario il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
 6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
 7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 8. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
 9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Agenzia per l'Italia Digitale e dovranno riportare in evidenza il numero del fascicolo 10.001 2023 e il numero della Determinazione a contrarre, il Codice Identificativo Gare (CIG9290583F9D). Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dal Certificato/attestazione di regolare esecuzione del RUP, dagli uffici competenti della Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
 10. In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.
 11. **In caso di subappalto:** La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario i termini di pagamento delle predette fatture, corredate della

documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D. Lgs. n. 231/2002 e smi.

12. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
13. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
14. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
17. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 19 S - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Salvo restando quanto previsto dagli artt. 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dagli articoli 11 G (Recesso) e 17 G (Risoluzione) delle Condizioni generali allegate, nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001, rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto>.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 21 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) previa diffida rivolta al Responsabile del trattamento ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato, nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 21 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.

ARTICOLO 20 S - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della L. 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 21 S - NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite.

2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono: esecuzione dei servizi erogati nell’ambito del contratto per l’acquisizione dei servizi di gestione, manutenzione e supporto delle infrastrutture condivise SPC per Agid – ID 2572.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: nome, cognome, e-mail, PEC, indirizzo, numero di telefono, copia digitale della carta di identità o altro documento di identificazione.
5. Le categorie di interessati sono: utenti del sito web dell’IPA (referenti di Amministrazioni ed Enti, cittadini) e dei servizi di accesso telematico ai dati dell’IPA, Referenti delle organizzazioni alle quali AgID ha rilasciato i certificati, Referenti degli Enti accreditati all’RNDT e utenti del relativo servizio newsletter.
6. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - e) si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - f) ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - g) trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - h) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
 - i) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- j) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - k) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
 - l) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando tempestivamente (non oltre 7 giorni prima dell'inizio dell'attività) il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei sub-Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate la Committente diffiderà il Fornitore/ Responsabile ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
10. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. 16 S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato.

- In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
11. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
 12. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
 13. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
 14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
 15. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art.16 S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
 16. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
 17. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
 18. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari*
AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.

dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.

19. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
- Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. AgID potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
20. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
21. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
22. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

La Committente

L'Impresa

<inserire carica>
F.to digitalmente

e legale rappresentante
<inserire carica>
F.to digitalmente

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

ARTICOLO 1 S - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ARTICOLO 2 S - DURATA

ARTICOLO 3 S - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

ARTICOLO 4 S - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

ARTICOLO 5 S - PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

ARTICOLO 6 S - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

ARTICOLO 7 S - PIANO DELLA QUALITÀ

ARTICOLO 8 S - GARANZIE

ARTICOLO 10 S - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

ARTICOLO 11 S - PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE;

ARTICOLO 12 S - CONSEGNA DEI PRODOTTI;

ARTICOLO 15 S - VERIFICA DI CONFORMITÀ;

ARTICOLO 16 S – PENALI;

ARTICOLO 19 S - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE;

ARTICOLO 20 S - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI;

ARTICOLO 21 S - NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

ARTICOLO 2 G - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI;

ARTICOLO 3 G - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE;

ARTICOLO 4 G - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA;

ARTICOLO 5 G - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE;

ARTICOLO 6 G - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE;

ARTICOLO 7 G - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI, OVE APPLICABILE;

ARTICOLO 8 G - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA;

ARTICOLO 10 G - GARANZIA DEFINITIVA;

ARTICOLO 11 G - RECESSO;

ARTICOLO 12 G - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO;

ARTICOLO 13 G - TRASPARENZA DEI PREZZI;

ARTICOLO 14 G - SUBAPPALTO;

ARTICOLO 15 G - FORO ESCLUSIVO;

ARTICOLO 16 G - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;

ARTICOLO 17 G - RISOLUZIONE;

ARTICOLO 18 G - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 - CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

L'Impresa

e legale rappresentante <[inserire carica](#)>

(Firmato digitalmente)

NB: In caso di sottoscrizione del documento con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

In caso di sottoscrizione del documento con firma CAdES (file con estensione .p7m) il sottoscrittore deve ripetere l'apposizione della firma per tre volte; le firme rese con tale modalità si intendono riferite rispettivamente al contratto nel suo complesso, al patto di integrità e alle clausole vessatorie.